## CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

OGGETTO:CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE TERRENO DA

LIVELLO/ENFITEUSI TRA IL COMUNE di MONTALBANO JONICO e LA

SIGNORA BASTIANO MARIA-----

L'anno duemilaventuno, addìt re, del mese di giugno, presso la Sede

Comunale di Montalbano Jonico, innanzi a me Dott.ssa Grazia URICCHIO

Segretario comunale- autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto

Legislativo 18.8.2000, n. 267, sono comparsi i signori:-----

1) Ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o. dell'Area

Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest' atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai

sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000, d'ora in avanti denominato "Ente

affrancante" (codice fiscale.:81001250778)-----

2) BASTIANO MARIA, nato a Montalbano Jonico il 12/1/1958 e residente in

Montalbano Jonico alla via San Maurizio n.1/E, C.F.: BSTMRA58A52F399W,

d'ora in avanti denominata "affrancataria" -----

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono

certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare

all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:----

-----PREMESSO-----

Che, con ordinanza n°15 in data 10-8-1964 del dott.LAVI.ANI- Commissario per la

liquidazione degli usi civici- di Potenza, registrata a Potenza l'11-12-1964 al nº740

vennero regolarizzate occupazioni abusive di terreni comunali, a seguito delle quali	
furono costituiti su detti terreni canoni enfiteutici e livelli;	
Che, con deliberazione consiliare nº182 del 10-12-1973, esaminata senza rilievi dalla	
Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 13-4-1974 con decisione	(0)
prot.n°7061 e reg.n°7358, veniva decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti	COMUNALE
su ex terreni comunali e si delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;	Coparia Grazia URICCHIO
Che, con deliberazione di G.C. n°163 del 27-5-1974, esecutiva ai sensi di legge, veniva	REPARTO
approvato il ruolo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici predetti;	Double Control
Che la sig.ra BASTIANO Maria ,con nota del 23.4.2021 n.5640 ha chiesto	
l'affrancazione da livello sul terreno di cui al foglio 52 particella n.746 di Ha 0.40.37	
R.D. attuale €.29,19 R.D. intestato alla suddetta per 1/1 quale livellaria;	
Che alla predetta domanda la signora BASTIANO Maria ha allegato: visure catastali	0
rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Matera, da cui si evince che il terreno in	L'AFFRANCATARIO
questione è posseduto con diritto di livello, certificato rilasciato dalla Regione	NA O
Basilicata-Ufficio Capitale Terra- di Potenza con prot.n°76407 del 16.4.2021, con cui	ATT O
si attesta che l'immobile risulta utenza convertite in enfiteusi con ordinanza 23.2.1934;	<u>ئ</u> ــ
Che con determinazione A.T. n.185/449 dell' 11.05.2021 è stato quantificato il capitale	
di affrancazione dovuto dalla richiedente, versato con ricevuta di c.c.p. n.001570 de	
17.5.2021 CPY 00042630983;	
Che, con deliberazione di G.C. n66 del 20.5.2021, esecutiva ,si è stabilito di affrançare	
da livello i terreni innanzi descritti in favore di BASTIANO MARIA;	S CO
TUTTO CIO' PREMESSO	MA Area Per
tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	uale de
Articolo 1) VALORE DELLA PREMESSA - La premessa forma parte	(Ing. Pasquaid M
integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui espressamente	II Resp

richiamata e confermata	
Articolo 2)II Comune di Montalbano Jonico, a mezzo del proprio legale rappresentante	
qui convenuto, dichiara affrancato il livello/enfiteusi gravante sul terreno individuato	
catastalmente al foglio 52 particella n.746 di Ha 0.40.37 di qualità seminativo irriguo	O)
di classe 3 <sup>^</sup> in favore della sig.ra BASTIANO MARIA per 1/1 autorizzando la	OMUN, RICCHI
cancellazione dal catasto dell'iscrizione livellaria/enfiteutica	A ARIA
ARTICOLO 3)La predetta e costituita signora BASTIANO MARIA, a tale effetto,	IL SEGRETARIOCCOMUNALE (Dott.ssa chazia URICCHIO)
ha versato la somma di €.248,49 corrispondente al capitale di affrancazione, come	ILS OD
risulta da ricevuta CPY 00042630983 del 17.5.2021, importo per il quale si rilascia	
ampia e liberatoria quietanza	
ARTICOLO 4)Il presente atto non pregiudica di eventuali diritti che i terzi	9
possano vantare sull'immobile affrancato, risultanti da titoli posteriori	0 4
all'originario atto di concessione	ATA
ARTICOLO 5)Il fondo dedotto in contratto si affranca nello stato in cui	L'AFFRANCATARIO
attualmente si trova, col riferimento di quanto ad esso è annesso in fatto e in	AFFR
diritto, con ogni servitù inerente, anche non apparente, con tutte le ragioni ed	. 2
azioni che spettano o possono spettare al Comune di Montalbano, il quale,	
perciò, immette l' affrancataria in pieno suo luogo e stato	
ARTICOLO 6)Il Comune garantisce la piena proprietà del fondo affrancato e	
di quanto ivi esistente, nonchè il pacifico possesso e la perfetta libertà dello	Permica (CO)
stesso, obbligandosi per ogni caso di evizione a tenere sollevato ed indenne	The second secon
l'affrancataria per qualsiasi molestia derivante da fatto proprio od altrui e, del	duale N
resto, per la perpetua difesa a termini di legge	Responsabile (Ing. Pasqua
ARTICOLO 7) Il Conservatore dei Registri Immobiliari resta dispensato e libero da	Respo
qualsiasi responsabilità sulla disponibilità dei beni, ai sensi della legge 19.5.1975	

n°151, nonchè sul reimpiego della somma che è stata introitata a titolo di capitale di
affrancazione. Gli acquirenti garantiscono per i vizi di turbativa, molestie ed evizione,
Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato a trascrivere il presente atto, con
esonero da ogni responsabilità per iscrizione di ipoteche legali d'ufficio, alle quali le
parti espressamente rinunciano
ARTICOLO 8)Le spese del presente contratto sono tutte a carico
dell'affrancataria
ARTICOLO 9)Il terreno oggetto di affrancazione è destinato come di seguito:"zona
agricola E2", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il
31.5.2021 con n.56 dall'Ufficio edilizia (Allegato al presente atto), dandosi atto che non
sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella
della sua utilizzazione
ARTICOLO 10)Ai fini del pagamento delle tasse di bollo, di registro, di voltura
catastale e di ogni altra imposta SI INVOCA LA TOTALE ESENZIONE FISCALE,
ai sensi degli artt.9 -2° comma- e 16 della legge regionale 12 settembre 2000 n°57
Su richiesta delle parti io Segretario comunale ho redatto il presente contratto su n.3
fogli di carta, resa legale, oltre quanto scritto fin qui sul presente e le firme, del quale
ho dato lettura alle costituite parti che, avendolo riconosciuto conforme alla loro
volontà in ciascuna sua clausola, lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
P ( ) Coo
L' AFFRANCATARIA
Best o Mip
IL SEGRETARIO COMUNALE
Y vers ? M. a.s.



Città di Francesco Lomonaco

## CITTA' DI MONTALBANO JONICO (MT)

Ufficio Tecnico Sezione Edilizia Privata 75023 Viale Sacro cuore Tel. 0835/593815 Fax 0835/593852 internet www.comune.montalbano.mt.if

Certificato n°56 del 31/05/2021

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Richiesto da Amministrazione Comunale, per i terreni descritti in catasto **al foglio n. 52 particelle** 

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti;

1)Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti(2);

-Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. nº24 del 22/06/2012

2)Destinazione e Prescrizioni Urbanistiche ed edilizie vigenti;

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse "E2" come Art. 39 "E2"

-Norme di regolamento urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012:

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale, sono destinate ad usi agricoli:

in questa zona è consentita la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo nella misura strettamente necessaria e pertinente alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni. Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore a 1 ettaro, ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi della superficie coperta massima di mq. 30 e dell'altezza massima di metri 4,00. Sono ammesse residenze necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo nella misura massima di 0,03 mc/mq, fermo restando il vincolo dei lotto minimo non inferiore ad 1 ettaro.

Sono consentiti, per usi di annessi agricoli, diritti edificatori pari a 0,07 mc/mq. suddetti fabbricati dovranno rispettare, complessivamente, le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta non superiore a 1/40 della superficie del fondo;
- altezza massima metri 5,00 con esclusione di silos, camini e altri corpi tecnici;
- distanze:
- distanza dai confini non inferiore a metri 10,00
- distanza dalle strade esistenti o in progetto conforme a quanto disposto nel D.M. 1ºaprile

La realizzazione di strutture edilizie per annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nelle zone "E / 2" possono essere consentite strutture a servizio delle attività di agriturismo nei limiti delle densità predette, nonché strutture di tipo ludico per lo svago e lo sport preventivamente assentite dall'Amministrazione sulla base di un progetto compatibile con il P.T.P.M. che adotti provvedimenti idonei all'inserimento nel paesaggio ed alla tutela ambientale.

Ai fini della edificazione nelle zone agricole è consentito l'accorpamento alla superficie dei fondo principale su cui edificare, della superficie di altri fondi più piccoli alle seguenti condizioni:

- che il fondo su cui edificare sia della superficie minima di 6000 mg;
- che gli altri fondi da accorpare siano contigui al fondo principale (D.G.R. 1749/2006)
- che i fondi da accorpare non siano compresi nella zona "El".

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, significando che validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purchè al momento dell'us esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non sian intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sud

Vincoli incidenti sugli immobili:

-Ambientale e Paesaggistico.

Dalla residenza Municipale li 31/05/2021

Il Responsabile di P/O. Area Tecnica Ing. Pasquale MORISCO